

**Oggetto: I SOGGETTI ESCLUSI DAGLI STUDI DI SETTORE**

Con i recenti decreti ministeriali del 16 e 22 marzo 2011 sono state introdotte ulteriori e specifiche cause di mancata applicazione degli studi di settore.

Per espressa previsione normativa (inserimento di un nuovo art.5 al D.M. 11/02/08), tali ipotesi avranno applicazione solo con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Si tratta in particolare delle seguenti casistiche:

- ➔ **società cooperative a mutualità prevalente** di cui all'art.2512 c.c.: in precedenza l'Agenzia delle Entrate (R.M. n.330/E/07) aveva precisato che gli studi di settore non si applicavano alle cooperative che svolgono attività "esclusivamente" a favore di soci, associati o utenti, mentre trovavano applicazione per le cooperative a mutualità prevalente;
- ➔ **soggetti c.d. "IAS"** che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- ➔ soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – "Attività dei **consorzi di garanzia collettiva fidi**" – e dal codice 66.19.40 – "Attività di **Bancoposta**".

La nuova disposizione prevede che nei confronti di tali soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie ma non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art.10 co.4-*bis* della L. n.146/98.

Ciò significa che tali soggetti – esclusi dall'accertamento studi – non potranno godere dell'esonero dagli accertamenti di tipo presuntivo (analitico-induttivi) in materia di imposte dirette ed Iva per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di €50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

In virtù delle nuove ipotesi in precedenza individuate che, come ricordato, sono valide per il solo periodo d'imposta in corso al 31/12/10, si ritiene opportuno riepilogare le tradizionali cause di esclusione e di inapplicabilità dagli studi di settore la cui sussistenza deve essere segnalata in Unico 2011 con gli appositi codici da inserire nei quadri preposti alla determinazione del reddito. Va altresì ricordato che, nei nuovi casi in precedenza descritti così come in altri casi di seguito evidenziati, la preclusione dall'accertamento in base agli studi di settore comporta comunque l'obbligo di compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti.

**Si tratta di:**

soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore ad €5.164.569 e inferiore ad €7.500.000;

soggetti che rientrano in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria e non normale svolgimento dell'attività.

**Tabella riepilogativa**

<b>Cause di esclusione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➡ Ricavi o compensi di ammontare superiore ad € 5.164.56;</li><li>➡ inizio o cessazione dell'attività nel periodo d'imposta, ad eccezione dei casi di:<ul style="list-style-type: none"><li>• cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;</li><li>• mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;</li></ul></li><li>➡ periodo di non normale svolgimento dell'attività;</li><li>➡ contribuenti che adottano il regime dei "minimi";</li><li>➡ determinazione del reddito con criteri "forfetari";</li><li>➡ incaricati delle vendite a domicilio;</li><li>➡ classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata; ad esempio, il modello prevede solo il quadro F (impresa) mentre il soggetto produce reddito di lavoro autonomo;</li><li>➡ modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a studi di settore differenti.</li></ul>
<b>Cause di inapplicabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➡ Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;</li><li>➡ società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.</li></ul>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.